362/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in riassunzione iscritto al **n. 80409**/pensioni civili del registro di Segreteria,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),

nata il omissis a omissis ed ivi residente, in (indirizzo non indicato), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Pilerio Spadafora (C.F. SPDPLR44P08D086C; fax: 0761.344561, p.e.c. pileriospadafora@pec.ordineavvocativiterbo.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Viterbo, Piazza dei Caduti, n. 16;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M; p.e.c. avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;

- *resistente* -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23.7.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Pilerio Spadafora per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 12.6.2024, parte ricorrente agisce in riassunzione, in proprio, al fine di ottenere - previo annullamento (*recte*: disapplicazione) del provvedimento n. prot. 9200.20.10.2022.0279667 (doc. 2), con cui l'Inps ha dichiarato la decadenza della ricorrente dalla

ricongiunzione dei periodi assicurativi per mancato pagamento di alcune rate - il riconoscimento che gli effetti della domanda di ricongiunzione restano validi e che è diritto della ricorrente completare il piano di pagamento rateale, versando l'importo delle rate mancanti, con relativi interessi, da dicembre 2021 a novembre 2022 ovvero, in subordine, versando in unica soluzione l'intero residuo onere della ricongiunzione. Spese rifuse.

1.1 In punto di fatto, rappresenta che:

a. è dipendente della ASL di Viterbo.

b. nell'anno 2008, a seguito di istanza (n. 0112009000027828) presentata il 25/10/2008) è stata ammessa alla ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 l. n. 29/1979, nel Fondo Previdenziale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (ex INPDAP) dei periodi assicurativi e contributivi maturati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, mediante pagamento in rate mensili (di euro 18,80);

c. le rate sono state puntualmente versate fino al mese di dicembre 2021 tramite la ASL di Viterbo con trattenuta mensile dalla busta paga e riversamento dell'importo all'Istituto previdenziale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

d. a causa delle disposizioni emergenziali dovute alla pandemia da COVID 19 e dei contrasti insorti sull'obbligo vaccinale, la ricorrente è stata allontanata dal servizio, senza retribuzione, dal 28/12/2021 al 7/11/2022;

e. la ASL di Viterbo ha interrotto i versamenti all'INPS asseritamente all'insaputa della ricorrente che afferma di esserne venuta a conoscenza solo quando ha ricevuto la nota INPS impugnata che la dichiarava decaduta dal beneficio della ricongiunzione "per mancanza totale o parziale dei pagamenti di almeno 4 rate consecutive del relativo onere mensile …";

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

f. la ricorrente ha rappresentato all'Ente previdenziale l'eccezionalità della situazione emergenziale sanitaria e l'assenza di intenzionalità (e persino di consapevolezza) del mancato versamento delle rate, avendo ragionevolmente confidato nella prosecuzione dei versamenti da parte della datrice di lavoro; ha chiesto, pertanto, ma vanamente, di essere riammessa al beneficio della dilazione, dichiarandosi anche disponibile a versare immediatamente le rate mancanti;

g. il gravame amministrativo è stato respinto dal Comitato di Vigilanza INPS con delibera n. 78 del

24/02/2023 nella quale si riporta sostanzialmente una motivazione identica a quella del provvedimento impugnato, richiamando una circolare dell'Ente medesimo;

h. in esito al ricorso proposto, con sentenza n. 450/2024, del 28/5/2024 pubblicata in pari data, il Giudice del Lavoro di Viterbo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.

1.2 In punto di diritto:

a. afferma che la temporanea sospensione (i.e. l'inadempimento parziale) è da inquadrare nell'ambito dell'eccezionalità della situazione emergenziale, quale caso fortuito o nella forza maggiore, non nell'inadempimento volontario o come implicita rinuncia alla ricongiunzione;

b. la normativa sull'obbligo vaccinale e sulle implicazioni lavorative ad essa collegate ha dato luogo a problematiche di carattere generale che solo recentemente sono state chiarite con pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 14 del 9/2/2023);

c. è principio pacifico in giurisprudenza che il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione e che l'unificazione delle posizioni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

assicurative/contributive costituisce un risultato già raggiunto, per effetto dell'avvenuto regolare versamento delle prime tre rate;

d. lo stesso messaggio INPS su cui è basato il provvedimento di decadenza prevede espressamente (i) "la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione,.." e (ii) "la possibilità di sanare l'inadempienza mediante pagamento delle rate mancanti in unica soluzione con gli interessi (doc. n. 7, pag. 1 e 2);

e. entrambe le soluzioni sono state prospettate dall'interessata.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

2. L'I.N.P.S. si è costituito con la memoria di costituzione, depositata in data 1.7.2025.

2.1 In punto di diritto:

a. ha dato atto che la fattispecie è disciplinata dalla l. n. 29 del 1979;

b. non è controverso fra le parti che l'onere della ricongiunzione, richiesta dalla ricorrente e accolta dall'Istituto, non è stato versato dalla ricorrente per l'intero periodo di sospensione della retribuzione dal 28.12.21 al 7.11.22;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

c. era onere della ricorrente, qualora non avesse voluto rinunciare alla facoltà di ricongiunzione, dopo avere accertato la mancata applicazione delle trattenute mensile, notiziare tempestivamente l'Istituto previdenziale della mancata trattenuta al fine di dare seguito concreto al necessario pagamento dell'onere di ricongiunzione.

d. non può ritenersi che si sia verificato alcun caso di forza maggiore determinato dall'emergenza Covid, perché, al contrario, consapevolmente la ricorrente ha deciso di sottrarsi all'obbligo vaccinale e di conseguenza, altrettanto consapevolmente, alla sospensione della retribuzione, essendo stata allontanata dal servizio;

e. pertanto, era suo onere provvedere al pagamento dell'onere di ricongiunzione, essendo pienamente consapevole della sospensione della retribuzione e delle relative trattenute.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.2 In conclusione chiede, in via principale, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese".

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera

di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Parte ricorrente agisce in riassunzione, in proprio, al fine di ottenere - previo annullamento (*recte*: disapplicazione) del provvedimento n. prot. 9200.20.10.2022.0279667 (doc. 2), con cui l'Inps ha dichiarato la decadenza della ricorrente dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi per mancato pagamento di alcune rate - il riconoscimento che gli effetti della domanda di ricongiunzione restano validi e che è diritto della ricorrente completare il piano di pagamento rateale, versando l'importo delle rate mancanti, con relativi interessi, da dicembre 2021 a novembre 2022 ovvero, in subordine, versando in unica soluzione l'intero residuo onere della ricongiunzione, con vittoria di spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Giova preliminarmente evidenziare che, ai fini della decisione, è sufficiente l'esame allo stato degli atti, non sussistendo la necessità di ulteriori integrazioni istruttorie.

4. Nel merito il ricorso è infondato.

4.1 E’ incontroverso che vi sia stata interruzione del pagamento delle rate dovute per la ricongiunzione a causa della sospensione dal servizio della ricorrente, scaturita *ex lege* (e rimasta inoppugnata per quanto consta dagli atti di causa) dalla mancata volontaria sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria *ex lege* in forza delle disposizioni emergenziali in materia di COVID 19.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4.2 Tale interruzione dei pagamenti, quindi, non è qualificabile come effetto di causa di forza maggiore, in quanto, viceversa, scaturisce dalla scelta consapevole (atto giuridico, peraltro contra legem) della parte ricorrente di sottrarsi all’obbligo vaccinale fissato dalla legge, assumendone a proprio carico quindi tutte le conseguenze, prevedibili o meno che fossero.

4.3 Come già statuito in caso analogo da questa Sezione (19.9.2024, n. 439) *“…. è evidente come nel caso di specie la ricorrente …… avrebbe, altresì, dovuto verificare la effettiva applicazione della trattenuta sulla propria retribuzione in quanto onere di facile adempimento e nella sua piena e diretta disponibilità.*

Peraltro, la stessa disposizione richiamata consente (ndr :art. 5 l. 29 del 1979) *alle gestioni*

previdenziali di dettare apposite disposizioni interne al fine di dare attuazione alle istanze di ricongiunzione così come, del

resto, ha fatto l'Istituto convenuto.

L'Inps infatti prevede espressamente, dandone chiara evidenza nella propria pagina istituzionale, la decadenza dal beneficio della ricongiunzione nella ipotesi di omesso tempestivo versamento di "quattro rate consecutive". Proprio di tale principio l'Istituto ha fatto applicazione nel caso di specie. Il provvedimento di decadenza è quindi legittimo."

Analogamente è stato affermato (CdC, sez. I app., 24.3.2025, n. 40) che, pur in presenza di un rilevantissimo numero di rate pagate (nella specie, 77 su 91), atteso che la parte interessata viene "*posta in condizione di conoscere la necessità, al fine di perfezionare la ricongiunzione, di completare i versamenti, come emerge nel provvedimento di accoglimento della ricongiunzione stessa, tra le avvertenze, ove è riportata l'ipotesi – poi verificatasi, in seguito alla posizione di aspettativa ottenuta dall'interessata – di una possibile interruzione dei pagamenti mediante trattenute del datore di lavoro e della conseguente esigenza di provvedere direttamente al versamento*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

tramite modello F24 ", ne consegue che : "*Non è quindi possibile, nel corso del periodo di rateazione, interrompere i pagamenti senza che se ne abbia un effetto decadenziale*".

5. In conclusione, il ricorso è infondato.

6. Attesa la relativa novità della specifica questione, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

7. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.7.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.07.2025 10:31:28
GMT+02:00